



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE**

**Sezione Seconda Civile**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6059 dell'anno 2018 vertente

**TRA**

*Parte\_1* (P.I.: *P.IVA\_1*), in persona del ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Rubichi n. 39 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che *ex lege* lo rappresenta e difende;

– RICORRENTE –

**E**

*Controparte\_1* (P.I. *P.IVA\_2*), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Taranto alla piazza G. Bettolo n. 3 presso lo studio legale dell'avv. Arnaldo Sala che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;

*CP\_2* (P.I.: *P.IVA\_3*), in persona del liquidatore giudiziale, contumace;



All'udienza dell'11.2.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa.

## **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il *Parte\_1*, premesso in particolare:

- che con contratto concluso in data 5.10.2016 tra il *Parte\_1*, Arsenale Militare Marittimo di Taranto, e l'ATI costituita dalla società [...] *CP\_1* (mandataria) e la società *CP\_2* (mandante), veniva affidato il servizio di manutenzione ed esecuzione di interventi correttivi di supporto alle lavorazioni sui motori endotermici della Nave *CP\_3* e della Nave San Giusto;
- che, con contratto concluso in data 18.12.2015 tra il capo del servizio amministrativo del Comando Flottiglia Sommergibili e la società *Controparte\_1* [...] in raggruppamento temporaneo con la società *CP\_2* veniva affidata la manutenzione di tre motori diesel montati a bordo del sommergibile *Pt\_2*
- che, con denuncia sporta da *Parte\_3*, in qualità di socio della *CP\_2* veniva denunciato alla Questura di Taranto il furto perpetrato tra il 26.9.2016 e il 27.9.2016 all'interno dei locali della società di materiali in manutenzione appartenenti alla Nave San Giusto e al sommergibile *Pt\_2*
- che senza esito rimanevano le richieste di risarcimento del danno inoltrate alla società *CP\_2* quantificato da una Commissione Tecnica all'uopo istituita in euro 61.863,67;
- che in data 30.8.2017 veniva quindi inviato alla società *CP\_2* un atto di diffida e messa in mora per il risarcimento del danno così quantificato, che rimaneva ugualmente senza riscontro.

Chiedeva quindi di accertare l'inadempimento delle controparti dell'obbligo di custodia dei materiali consegnati per l'attività di manutenzione oggetto dei contratti




del 5.10.2015 e del 18.12.2015 con condanna in solido al risarcimento del relativo danno erariale quantificato in euro 61.863,67 e alla refusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società *Controparte\_1* deducendo da parte sua in particolare il difetto di competenza del giudice ordinario in virtù di clausole compromissorie contenute in entrambi i contratti conclusi con la controparte processuale, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi l'ATI sciolta già alla data della notifica del ricorso introduttivo con l'esecuzione delle opere oggetto di appalto con il *Parte\_1* come da atto notarile di costituzione del 24.9.2015 con conseguente perdita della qualità di società mandataria, la propria estraneità rispetto ai fatti generatori del danno per essersi il furto consumato all'interno dei locali della società *CP\_2* con esclusione di assunzione da parte sua di obblighi e responsabilità derivanti dalla custodia; contestava, infine, la quantificazione del danno *ex adverso* operata, essendo stati applicati erroneamente i prezzi a nuovo del materiale oggetto di causa, non tenendo conto della diminuzione di valore derivante dall'usura dovuta all'uso degli stessi materiali nell'attività di navigazione.

Chiedeva, quindi, previo mutamento del rito semplificato in rito ordinario, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, e, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevata dalla società *CP\_2* con refusione delle spese di lite in proprio favore.

Si costituiva altresì con apposita comparsa la società *CP\_2* contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e concluso ed esponendo da parte sua l'insussistenza di addebiti di negligenza a proprio carico e contestando i criteri di quantificazione del danno oggetto della domanda di risarcimento; danno che doveva invero essere quantificato in euro 23.226,67, come da perizia di parte versata in atti; chiedeva quindi, previo mutamento di rito, il rigetto della domanda attorea ovvero in subordine la riduzione della misura del relativo risarcimento, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai difensori antistatari.



In corso di causa veniva disposta l'interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale della società **CP\_2** riassunto il giudizio la curatela fallimentare non si costituiva rimanendo quindi contumace.

Rigettata l'istanza di mutamento di rito ed istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali e con una consulenza tecnica di ufficio, all'udienza dell'11.2.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate, la causa è stata discussa e decisa.

\*\*\*\*\*

1-Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza in virtù delle clausole compromissorie contenute negli accordi contrattuali intercorsi tra le parti processuali.

Secondo un orientamento giurisprudenziale al quale il Giudicante aderisce senza riserve, *“la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e sole le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con l'esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico”* (Cass. n. 4035/2017).

Orbene, nel caso di specie, trovando la domanda di risarcimento del danno spiegata nel presente giudizio la *causa petendi* nella negligenza del custode rispetto alla conservazione del materiale detenuto presso i locali aziendali per attività manutentive, il collegamento con il contratto di appalto dei servizi di manutenzione assume una portata soltanto occasionale ed indiretta, ossia come un presupposto fattuale e storico rispetto alla richiamata fattispecie risarcitoria.

Ne consegue il rigetto dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale.

2- Occorre ora esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dedotta dalla società **Controparte\_1**, essendosi l'ATI sciolta - già alla data della notifica del ricorso introduttivo - con l'esecuzione delle opere oggetto di appalto in conformità con



quanto all'uso previsto dall'atto notarile di costituzione del 24.9.2015, con conseguente perdita della qualità di società mandataria dell'<sup>Parte\_</sup>

Tale eccezione è infondata in quanto la società mandataria, in caso di raggruppamento orizzontale (nel regime giuridico anteriore al D.Lgs. n. 36/2023), continua ad essere solidalmente responsabile nei confronti dei terzi (impresa committente, subappaltatori, fornitori) per i fatti commissivi o omissivi verificatisi nel corso delle attività svolte dall'ATI che si sia successivamente sciolta per intervenuta realizzazione delle finalità per le quali era stata originariamente costituita, anche allorquando, come nel caso di specie, i fatti contestati siano materialmente imputabili ad una società mandante, con conseguente esclusione del difetto di legittimazione passiva della mandataria nell'azione promossa dal terzo per il risarcimento del danno consequenziale.

3- Quanto al merito, sussiste la responsabilità solidale di entrambe le società facenti parte dell'ATI per la mancata restituzione dei beni di proprietà della Marina Militare Italiana detenuti dalla società <sup>CP\_2</sup> nei propri locali per le attività aziendali di manutenzione meccanica.

Tale responsabilità si concretizza nella mancata restituzione dei beni per omessa custodia, quale obbligazione collaterale, accessoria e strumentale rispetto a quanto oggetto dell'obbligazione principale del contratto di appalto costituita dai servizi di manutenzione di pezzi elettromeccanici di proprietà della Marina Militare Italiana.

La mancata restituzione dei beni ha infatti certamente comportato un danno risarcibile in via contrattuale, in quanto fatto lesivo della integrità patrimoniale dello Stato e quindi costituente danno erariale.

Nel caso di specie il <sup>Parte\_1</sup> ha avanzato una domanda di risarcimento del danno sul piano contrattuale, avendo basato la propria domanda sull'inadempimento dell'obbligo di custodia ex artt. 105 DPR 236/2012 e 1768 c.c..

In base, infatti, a quanto dispone l'art. 105 DPR n. 236/2012 (Codice degli Appalti) "qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprietà dello Stato, lo stesso assume ai sensi e per gli effetti degli



articoli 1766 1780 e seguenti del codice civile la qualifica di depositario delle cose ricevute”.

Trattasi di una responsabilità *ex recepto* configurabile a seguito della ricezione dei beni che impegna il depositario alla relativa custodia, potendosi liberare dall’obbligo di restituzione dimostrando in giudizio, oltre ad aver adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c., che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass. civ., n. 20809/2010).

Orbene, nel caso di specie il furto perpetrato all’interno dei locali della società CP\_2 costituisce un evento tutt’altro che imprevedibile ed inevitabile, rientrando pienamente nel rischio di impresa della società appaltatrice, rispetto al quale il depositario deve adottare tutte le misure cautelari atte ad arginarlo.

Le società convenute non sono riuscite a dimostrare la non imputabilità della definitiva perdita dei beni consegnati per la manutenzione meccanica, non essendo all’uopo sufficiente aver allegato l’attivazione di un servizio di vigilanza con una ditta esterna comportante due passaggi “saltuari” giornalieri.

L’importanza non solo economica ma anche militare delle cose consegnate dalla Marina Militare Italiana avrebbe infatti richiesto una attività di vigilanza estesa h24, con particolare riferimento alle ore notturne durante le quali vengono normalmente perpetrati i furti all’interno dei locali aziendali, anche per il tramite di servizi di videosorveglianza facilmente disponibili sul mercato.

Ne consegue la responsabilità solidale delle società convenute in conformità con quanto pattuito nell’atto notarile di costituzione dell’ATI del 17.12.2015; in base all’art. 6 di tale atto infatti *“l’offerta delle imprese riunite comporterà la loro responsabilità solidale nei confronti dell’ente committente per tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione dei servizi”*.

In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti della ctu espletata in sede istruttoria, ai quali esiti il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico; in base alle



relative verifiche il danno deve essere quantificato in euro 33.557,78, tenendo conto del valore di mercato del materiale trafugato alla data del furto; materiale che diversamente da quanto preteso dall'attore non può essere risarcito al prezzo del nuovo, dovendosi tener conto dell'usura derivante dall'uso durante la pregressa navigazione. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi di rivalutazione dalla data del furto e gli interessi legali meramente compensativi dei tempi processuali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla proposizione della domanda fino al saldo.

Ne consegue la condanna della società *Controparte\_1* al risarcimento del danno in favore del *Parte\_1*, laddove la domanda di condanna risarcitoria proposta dal *Parte\_1* e di condanna in manleva proposta in subordine dalla società *Controparte\_1* nei confronti della società *CP\_2* devono essere dichiarate improcedibili, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di quest'ultima società, intervenuta in corso di causa con sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 19.4.2023, con conseguente necessità di accertamento dei crediti a carico della predetta società in sede concorsuale non avendo il *Parte\_1* dichiarato nel ricorso per riassunzione di voler procedere esclusivamente nei confronti della società in caso di ripresa dell'attività societaria al termine della procedura di liquidazione, ossia in caso di c.d. ritorno *in bonis*.

Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante sussistenti ragioni per derogare parzialmente al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., in ragione della rilevante distanza tra quanto richiesto in domanda e quanto liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno.

Analogamente le spese della ctu, già liquidate in via provvisoria con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del *Parte\_1* e della società *Controparte\_1* in misura pari alla metà per ciascuna.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda



proposta dal *Parte\_1* nei confronti delle società *CP\_1* *CP\_1* e *CP\_2* così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dal *[...]* *Parte\_1* e della domanda di manleva proposta dalla società *Controparte\_1* *[...]* nei confronti della società *Controparte\_4* ;
- 2) accoglie la domanda proposta dal *Parte\_1* e, per l'effetto, condanna la società *Controparte\_1* al pagamento in favore del *[...]* *Parte\_1* della somma pari a euro 33.557,78, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 27.9.2016 e con l'aggiunta di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- 3) condanna la società *Controparte\_1* al pagamento in favore del *Parte\_1* *Parte\_1* delle spese di lite che compensa in misura pari alla metà e che liquida per l'intero in euro 7.400,00 per compensi e spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
- 4) pone le spese della ctu definitivamente a carico del *Parte\_1* e della società *Controparte\_1* in misura pari alla metà per ciascuna.

La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.

Così deciso in Lecce il 12.2.2025.

IL GIUDICE

Dott. Francesco CAVONE